

N. R.G. 10)

Il g.u.
all'esito della discussione orale,
visto l'art. 281 sexies c.p.c.,



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO

Sezione Distaccata Fano

ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10

promossa da:

L. ... SRL - I. ... G. ... rappresentata e difesa dall'Avv. VERNACCHIO
GIUSEPPE

PARTE ATTRICE

contro

K. ... I. ... - K. ... S. ... rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Chiarini
C. ... SPA rappresentata e difesa dall'Avv. TENTINDO FRANCESCO

PARTE CONVENUTA

COMUNE DI C. ...) rappresentata e difesa dall'avv. VITTORIO DI COLA

COMUNE S. ...) rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA BERTI

Il ... SPA rappresentata e difesa dall'avv. ENRICO BASTIANELLI

PARTE TERZA CHIAMATA

OGGETTO: Morte

In fatto ed in diritto

La eccezione di incompetenza territoriale deve ritenersi abbandonata come da conclusioni precisate da parte convenuta K. ... I. ... e K. ... S. ...

L. ... Srl e L. ... G. ... hanno rinunciato alla domanda di accertamento negativo della responsabilità dei medesimi nell'infortunio per cui è causa.



La responsabilità di L. G. , in proprio ed in qualità di legale rappresentante di L. Srl nell'evento occorso, il 27 dicembre 2003, ai danni di K. I. e K. S. e del Comune di C. -che si è assunto le spese per l'assistenza dei minori- è stata accertata dal Tribunale di Pesaro in sede penale (sent. N. 359 del 4 maggio 2009), dove i medesimi erano costituiti parte civile.

Il presente giudizio è stato introdotto da L. Srl e L. G. , con atto notificato il 9/1/2010 con il quale sono stati citati K. I. K. S. ed il Comune di C. già costituite parti civili.

Oggetto di causa, pertanto, è la domanda di risarcimento del danno richiesta, in via riconvenzionale, da K. I. , K. S. e dal Comune di C. , nei confronti di L. Srl e L. G. a favore dei quali, in sede penale è stata liquidata la sola provvisionale. E' altresì oggetto del presente giudizio la domanda risarcitoria formulata da K. I. e K. S. nei confronti della stazione appaltante Comune di S. e di F. SpA, con la quale è assicurato, nonché la domanda con la quale gli attori hanno chiesto di essere garantiti da C. SpA, sulla quale il Tribunale si è pronunciato, non definitivamente, sull'an.

Premesso quanto sopra, con riguardo alla quantificazione del danno subito dai convenuti, si osserva quanto segue.

I testi T. già tutrice dei convenuti durante la loro minore età, e L. assistente sociale, hanno riferito del disagio patito dai convenuti a seguito della morte del loro padre.

Gli stessi, infatti, sono stati costretti a vivere la adolescenza presso un Istituto e non all'interno di un normale contesto familiare. Inoltre, hanno manifestato disturbi di tipo psicologico sfociati in problemi relazionali e di alimentazione.

In ragione di quanto sopra il danno non patrimoniale dai medesimi subito deve essere liquidato nella misura massima fissata dalle tabelle milanesi (conf. Cass. SENTENZA N. 12408 DEL 7 GIUGNO 2011), in €308.700,00 a favore di ciascuno, oltre rivalutazione ed interessi, come in dispositivo.

Quanto al danno patrimoniale subito come da i medesimi lamentato, questo deve essere ravvisato sia nella indispensabile assistenza prestata dal C. a favore dei fratelli K. , che non avevano altre figure genitoriali di riferimento, che nella circostanza del venir meno, da parte dei convenuti, della figura genitoriale sulla quale avrebbero potuto fare parziale affidamento per le future necessità di tipo finanziario ed in particolare per una eventuale prosecuzione degli studi.

I testi assunti hanno riferito, infatti, circa la scelta di K. I. -che aveva frequentato con profitto le scuole superiori- di abbandonare gli studi, scelta necessitata dalla esigenza di trovare un lavoro.

Ne consegue che il danno debba essere liquidato nella misura pari alla somma spesa dal Comune di C. per l'assistenza ed il mantenimento dei convenuti, pari ad €432.425,97 (doc. 3 - parte Comune di C.) non oggetto di specifica contestazione, maggiorata di interessi, equitativamente calcolati, dalla domanda al saldo, e nella somma liquidata equitativamente di €150.000,00 a favore di ciascuno dei convenuti, maggiorata di interessi e rivalutazione come in dispositivo dal 27 dicembre 2003 alla presente sentenza e dei soli interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo (conf. Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 4253 del 16/03/2012*: in tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è



risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale).

Non si ritiene possa essere liquidato a favore dei K un danno non patrimoniale jure haereditatis, considerato il breve lasso di tempo intercorso tra l'infortunio e la morte.

Non è emerso, infatti, che il K fosse rimasto cosciente a seguito della lesione subita. Deve ritenersi, pertanto, che alcun danno possa essere liquidato a favore del defunto (vedi Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 458 del 13/01/2009*: il danno cosiddetto "tanatologico" o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita) neppure nella sua componente di danno morale (vedi Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 19133 del 20/09/2011*: in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all'estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un intervallo temporale brevissimo (nella specie due giorni), la morte, non può essere risarcito il danno biologico "terminale" connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro).

Non è ravvisabile, d'altro canto, un concorso di responsabilità di K' A' M...

È emerso, infatti, che l'opera di disarmamento del muro da parte del K fosse avvenuta a cantiere chiuso per le festività natalizie ed in assenza sia del direttore dei lavori che del responsabile della sicurezza (vedasi risposta del L all'interrogatorio formale).

Il L pur avendo usufruito dell'opera del K a proprio arbitrio, non ha fornito la prova di aver adottato le misure di sicurezza necessarie né di aver messo il K in condizioni di lavorare con la sicurezza del caso (vedi Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 944 del 24/01/2012*: in tema di obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'accertato rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del d.P.R. 19 settembre 1994, n. 626 e dell'allegato VI a tale decreto non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento, con particolare riguardo all'assetto organizzativo del lavoro).

Il L -che aveva diretto le opere durante la chiusura del cantiere- avrebbe impedito, pertanto, al direttore e ai lavori ed al responsabile della sicurezza la D.L. di verificare la sicurezza della armatura necessaria alla costruzione della cassaforma ed al successivo getto.

Questo lo si evince sia dal fatto che l'ultima attività fatta dal D.L. prima della chiusura del cantiere era stata quella di controllare i ferri e, quindi, prima che venisse fatta la cassaforma (23 dicembre 2003 - vedasi testimonianza di L).

Inoltre, la circostanza che il responsabile per la sicurezza avesse fissato un appuntamento in cantiere per il 24 dicembre 2003, in occasione delle operazioni per la gettata del muro e che l'appuntamento era stato impedito dalla chiusura del cantiere, rivela che la direzione dell'opera era stata assunta direttamente dal L.

Deve ritenersi, quindi, che le operazioni impartite dal L il successivo 27 dicembre 2003 fossero state fatte senza alcun controllo preventivo circa la sicurezza del cantiere.



Si conclude sul punto per affermare la esclusiva responsabilità degli attori dell'evento dannoso per cui è causa.

Al risarcimento del danno devono essere chiamati i soli attori non essendo emerse circostanze sulla base delle quali fondare alcuna colpa, neppure in eligendo, in capo alla stazione appaltante, Comune di S (cfr. Sez. L, Sentenza n. 11757 del 27/05/2011: in tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile quando si versi nell'ipotesi di "culpa in eligendo", che ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore). Anche a tal proposito deve sottolinearsi come la opera di disarmamento del muro fosse stata compiuta dal K su ordine dell'appaltatore e non del direttore dei lavori (vedi Cass. Sez. L, Sentenza n. 9065 del 19/04/2006).

Ne consegue che la domanda dei convenuti formulata nei confronti della stazione appaltante e della sua assicuratrice debba essere rigettata come in dispositivo.

C SpA deve essere condannata al pagamento delle somme corrisposte da L Srl e L G a favore di K I, K S e del Comune di C, nei limiti del massimale assicurato, maggiorato di rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat-prezzi al consumo dal 27 dicembre 2003 al saldo (conf. Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 24747 del 28/11/2007*: ai fini del riconoscimento del danno da ritardato pagamento, deve escludersi il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria nell'obbligazione pecuniaria derivante da "mala gestio" dell'assicuratore della responsabilità civile, trattandosi di debito di valuta).

Il danno, così come quantificato, deve essere maggiorato di rivalutazione ed interessi come in dispositivo (secondo il criterio di cui a Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010: in tema di debiti di valore, il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero su tale somma rivalutata in base ad un indice medio – conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5054 del 03/03/2009: in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, in sede di liquidazione, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocimento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.

La condanna alle spese segue la soccombenza come in dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Condanna L. e L. G. Srl e L. G., solidalmente, al risarcimento del danno non patrimoniale a favore di K. I. e K. S. mediante il pagamento della somma di €308.700,00 a favore di ciascuno, somma da devalutarsi dall'aprile 2011 al 27 dicembre 2003 e da maggiorarsi di rivalutazione secondo gli indici ISTAT – Prezzi al consumo ed interessi nella misura legale dal 27 dicembre 2003 alla presente sentenza e dei soli interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo.

Condanna L. e L. G. Srl e L. G., solidalmente, al risarcimento del danno patrimoniale a favore del Comune di C. mediante il pagamento della somma di €432.425,97 oltre interessi nella misura legale dal 9/1/2010 al saldo.

Condanna L. e L. G. Srl e L. G., solidalmente, al risarcimento del danno patrimoniale a favore di K. I. e K. S. mediante il pagamento della somma di €150.000,00 a favore di ciascuno dei convenuti, maggiorata di interessi e rivalutazione dal 27 dicembre 2003 alla presente sentenza e dei soli interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo.

Rigetta la domanda formulata da parte convenuta nei confronti del Comune di S. e di I. SpA.

Condanna C. SpA al pagamento delle somme corrisposte da L. e L. G. a favore di K. I., K. S. e del Comune di C., nei limiti del massimale assicurato, maggiorato di rivalutazione monetaria secondo gli indici istat-prezzi al consumo dal 27 dicembre 2003 al saldo, oltre spese di lite come liquidate.

Conferma, nei limiti di cui in motivazione, il DI n. 377/2010 emesso nei confronti di C. SpA a favore di L. Srl.

Rigetta le altre domande.

Condanna altresì L. e L. G. Srl e L. G. a rimborsare a K. I. e K. S. le spese di lite, che si liquidano in € 50.000,00 per compensi, oltre IVA e CAP.

Condanna altresì L. e L. G. Srl e L. G. a rimborsare a favore del Comune di C. le spese di lite, che si liquidano in € 20.000,00 per compensi, oltre IVA e CAP.

Condanna K. I. e K. S. a rimborsare a favore al Comune di S. e ad I. SpA le spese di lite, che si liquidano a favore di ciascuno in € 10.000,00 per compensi, oltre IVA e CAP.

Condanna C. SpA a rimborsare a L. e L. G. le spese di lite, che si liquidano in € 911,00 per spese, € 20.000,00 per compensi, oltre IVA e CAP.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti, Avv. Chiarini, Avv. Di Cola, Avv. Graziosi e K. S., ed allegazione al verbale alle ore 14.05 del 10 ottobre 2012.

Il Giudice on.
dott. EMANUELE MOSCI

